

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2111

EMENDAMENTI
GOVERNO

4.1000

10.0.1000

20.0.1000

22.1000

33.1000

e relativi sub

11 novembre 2015

AS 2111

-SUB EMENDAMENTO

Emendamento Governo

All'emendamento 4.100⁰, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:

" Sono altresì esenti le borse di studio in qualsiasi forma concesse agli studenti per lo svolgimento di stage o tirocini all'estero nell'ambito di programmi di ricerca promossi da Università, centri di ricerca e Istituti Tecnici Superiori."

SEN. MILLO 

4.1000 / 1

AS 2111

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

<< 15-ter.

All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti."

15-quater. Le disposizioni di cui al comma 15-ter si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

15-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 15-ter e 15-quater pari a 120.000 euro per l'anno 2016 e a 20.000 euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.>>

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, *FRONZONI*



4.1000/2

4 - 1000

A.S. 2111

All'articolo 4, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15-bis. Per l'intera durata del programma "Erasmus plus", alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 1288/2013, trovano applicazione le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente "Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli e le borse di studio per la mobilità internazionale"

Enrico Travanti

Relazione illustrativa

Scopo dell'emendamento è, in continuità con quanto avvenuto per i programmi comunitari precedenti (Socrates e Lifelong Learning Programme), confermare anche per il nuovo programma comunitario Erasmus Plus lo stesso regime fiscale e previdenziale per le borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti universitari. "Erasmus plus" è il principale strumento a disposizione delle Università per la mobilità internazionale degli studenti alimentato da finanziamenti europei. Per il periodo 2014 - 2020, la cornice europea di riferimento è il Regolamento UE 1288/2013, istitutivo del programma "Erasmus plus". Il Regolamento citato, erede dei precedenti programmi per il settore universitario Socrates/Erasmus e LLP/Erasmus, include le borse di studio per la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento degli studenti universitari e AFAM (art. 6, comma 1, lett. a) e specifica che la mobilità ai fini dell'apprendimento si estende anche i tirocini curriculari (art. 7, comma 1). Esso, inoltre, specifica tra le premesse (premessa n. 40) che "[...] Per migliorare l'accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati." La normativa comunitaria di riferimento, quindi, richiede espressamente l'esenzione da imposte e oneri e, con questo emendamento, si procede in tale direzione per gli studenti universitari. Dal punto di vista finanziario tale scelta non comporta alcun impatto per lo Stato in quanto già in passato (rif. Legge 488/1999 art. 6, comma 13) l'esenzione prevista per questo tipo di borse



era fissata fino all'importo, mai raggiunto nei fatti, di € 7.746,85. Essendo nel frattempo aumentate le iniziative incluse nei programmi comunitari che oggi, sotto il nome "Erasmus Plus", aggregano una platea ampia di interventi finanziari (tra cui proprio quelli legati alle borse di mobilità per studenti universitari) si rende necessaria una specifica norma di riferimento per assicurare il trattamento fiscale agevolato alle suddette borse. Tenuto conto che esiste anche una analoga normativa nazionale sulle borse di mobilità finanziate dallo Stato a valere sul "Fondo giovani" (rif. articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 105 del 9 maggio 2003) che prevede tale esenzione, si è ritenuto di uniformare il trattamento fiscale delle borse comunitarie a quelle delle borse nazionali attribuite per le medesime finalità. Si è così applicato anche il principio indicato dall'Unione Europea.

Relazione tecnica

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



10 NOV. 2015



EMENDAMENTO ddl 211

All'emendamento 10.0.1000, capoverso "Art. 10-bis", nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: " senza oneri per la Città del Vaticano".

CIAMPOLILLO, CIOFFI



10.0.1000/1

EMENDAMENTO ddi 2111

All'emendamento 10.0.1000, capoverso "Art. 10-bis", secondo periodo, dopo le parole: "presente legge" inserire le seguenti: ", previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,".

CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO



10. 0. 1000/2

AS 2111

Subemendamento

All'emendamento ID.0:1000 sopprimere il comma 2

URAS DE PETRIS BAROZZINO BOCCHINO CAMPANELLA CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

[Handwritten signatures]
De Petris
Barozzino
Bocchino
Camp. Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

10.0. 1000/3

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10.0.1000

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

<<2.bis: Nelle more dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 1, il Ministero dello Sviluppo economico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede a limitare l'impatto ambientale delle emissioni elettromagnetiche di Radio Vaticana al fine di tutelare la salute dei cittadini.>>

Sen. Comaroli

Sen. Centinaio

← TRIPLO FIRMATARIO

10.0.1000 /4

EMENDAMENTO ddl 2111

All'emendamento 10.0.1000, capoverso "Art. 10-bis", sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al "Conseguentemente" sostituire le variazioni:

"2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000."

con le seguenti:

"2016: - 2.724.000;

2017: - 2.724.000;

2018: - 2.724.000."

AIROLA, CIAMPOLILLO



10.0. 1000/5


SUBEMENDAMENTI A.S. 2111

Art. 10

All'emendamento **10.0.1000**, all'articolo 10-*bis*, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

"È costituito un apposito Fondo, presso il Ministero dello sviluppo economico, con dotazione di 276.00 euro annui a decorrere dal 2016, finalizzato alla concessione di contributi a favore di emittenti radiofoniche locali autofinanziate e che promuovono libera informazione."

SERRA



10.0. 1000/6

SUBEMENDAMENTO

EM 10.0.1000

All'emendamento 10.0.1000, capoverso "Art. 10-bis", al comma 3, sostituire le parole: "alla liberazione del broadcasting", con le seguenti:

"alla razionalizzazione"

MANDELLI

D'ALI

CERONI

BOCCARDI



10.0.1000 / 7

SUBEMENDAMENTO

EM 10.0.1000

All'emendamento 10.0.1000, capoverso "Art. 10-bis", al comma 3, sostituire le parole: "liberazione del broadcasting della banda 700 Mhz", con le seguenti:

"allocazione nella banda 700 Mhz dei servizi previsti, per il futuro, dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze "

MANDELLI

D'ALI

CERONI

BOCCARDI



10.0.1000/8

10.0.1000

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10 bis

(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)

1. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico predispone entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4Mbit ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 1.

3. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, è costituito un apposito Fondo per il riassetto dello Spettro Radio presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di Euro 276.000 euro annui a decorrere dal 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000.



Relazione illustrativa

La presente norma consente di dare attuazione all'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, perfezionato con scambio di Note verbali del 14 e 15 giugno 2010. Si tratta pertanto di dare seguito, con urgenza, ad impegni assunti in sede internazionale, che non sono più rinviabili, atteso che la proroga è scaduta il 31 dicembre 2013.

In particolare, per il settore televisivo detto Accordo prevede la concessione in uso all'Italia di un certo numero di canali televisivi assegnati internazionalmente alla Città del Vaticano a fronte della messa a disposizione gratuita per lo Stato estero della capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale.

A tal fine, si dispone l'avvio di una procedura di gara per l'individuazione di un operatore di rete, già titolare di diritto d'uso, che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la suddetta capacità trasmissiva.

Al fine di minimizzare i costi si prevede una gara con offerte economiche al ribasso partendo dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni.

Considerando che secondo quanto stabilito dall'Agcom nella delibera 353/11/Cons il valore annuo massimo per ogni Mbit/s stabilito per abitante è pari a € 0,01 6 e che il valore di copertura da assicurare è stimato al 70% della popolazione, la base d'asta è pari a € 2.724.000.

Al comma 3 è prevista la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, con una dotazione annua, a decorrere dall'anno 2016, pari a Euro 276.000, destinato a finanziare lo svolgimento di attività propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700MHz che dovranno essere svolte a cominciare dal 2016, con realizzazione di studi di fattibilità, verifiche tecniche, esami di compatibilità tra usi differenti delle frequenze. A conclusione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC15) attualmente in corso a Ginevra (dal 2 al 27 Novembre 2015) deve, infatti, essere gestita la fase transitoria nel corso della quale, sia a livello comunitario sia a livello di Stati membri, dovranno essere attuate una serie di misure volte ad assicurare l'uso coprimario tra servizio mobile e televisivo della banda 700 MHz e, da un lato armonizzare l'introduzione di nuovi standard di compressione TV come il DVB-T2 e, dall'altro, verificare l'impatto della tecnologia sull'evoluzione del mercato televisivo.



Relazione tecnica

La disposizione prevede al comma 1 l'autorizzazione della spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2016 per dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010. Al comma 3 è prevista la costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di Euro 276.000 euro annui a decorrere dal 2016 per realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro.

La copertura delle spese individuate nel presente articolo è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento MISE (v. Tabella A), pari a Euro 3 milioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

10 NOV. 2015

10.0.1000




A.S. 2111
Emendamento
Subemendamento all'emendamento 20.0.1000

All'emendamento 20.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole "dall'articolo 4" con le seguenti "dagli articoli 4 e 7";
- b) al comma 1, dopo le parole "dei soggetti" inserire le seguenti ", impegnati di norma in organizzazioni di volontariato o in altri enti di terzo settore, ";
- c) al comma 1, sopprimere le parole "in favore di Comuni o enti locali";
- d) al comma 3, sostituire le parole "rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore" con le seguenti "rendere noti i loro progetti di utilità sociale, ovvero a favorirne la presentazione da parte di enti di terzo settore".

LEPRI



20.0.1000/1

AS 2111

SUBEMENDAMENTO


All'emendamento 20.0.1000

Apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, dopo le parole "dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.266" inserire le seguenti: " e dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n.383,"
- b) Al comma 1-bis , dopo le parole " all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.266" inserire le seguenti: " e all'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n.383"

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole "attività di volontariato" inserire le seguenti "e di promozione sociale"

Petraglia Uras De Petris Barozzino Bocchino Campanella Cervellini De Cristoforo



20.0.1000/2

AS 2111

SUB-EMENDAMENTO

All'emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole " percettori di ammortizzatori, aggiungere le seguenti: ", di lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici"

SEN. MILLO 


20.0.1000/3

Atto Senato 2111

Subemendamento all'emendamento 20.0.1000

Al comma 1, dopo le parole: << sostegno del reddito previste dalla normativa vigente >> inserire le seguenti: << , nonché in favore dei soggetti sottoposti alle misure alternative di cui al comma 9-bis dell'articolo 186 della legge 29 luglio 2010, n.120,>> sottoposti

Sen. Comaroli



20.0.1000/4

Atto Senato 2111

Subemendamento all'emendamento 20.0.1000

Al comma 1, dopo le parole: <<sostegno del reddito previste dalla normativa vigente>>inserire le seguenti: <<dei pensionati,>>

Sen. Arrigoni


Sen. Comaroli

20.0.1000/5

AS 2111

Subemendamento

All'emendamento 20.0.1000, capoverso-"art. 20-bis", al comma 1, dopo le parole: «Comuni ed enti locali», aggiungere le seguenti: «dei cittadini coinvolti negli interventi di cui all'articolo 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»

LUCIDI


20.0. 1000/6

Atto Senato 2111

Subemendamento all'emendamento 20.0.1000

Al comma 1, sopprimere le parole da: <<nonché in favore dei detenuti>> fino alla fine del comma.

Sen. Comaroli



20.0.1000/7

Atto Senato 2111

Subemendamento all'emendamento 20.0.1000

Al comma 1, dopo le parole: <<della legge 26 luglio 1975, n. 354>> inserire le seguenti: <<,senza che ciò comporti uno sconto della pena,>>

Sen. Comaroli

20.0.1000/8

Atto Senato 2111

Subemendamento all'emendamento 20.0.1000

Al comma 1, sopprimere le parole da: <<e degli stranieri richiedenti asilo>> fino alla fine del comma.

Sen. Comaroli



20.0.1000/9

AS 2111

Subemendamento

All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis.1 le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare soggetti-beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente.»

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato»

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: "20 ore", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "8 ore".»

CATALFO, BERTOROTTA

20.0.1000/10

AS 2111

Subemendamento

All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.1 le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente.»

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato»

CATALFO, BERTOROTTA

20.0.1000/11

S 2111

Subemendamento-emendamento 20.0.1000

Il comma 1-bis, è sostituito dai seguenti :

“1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, che utilizzano soggetti diversi da quelli individuati al comma 1, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non utilizzate negli anni 2014- 2015, sono riassegnate, per le stesse finalità, per gli anni 2016 e 2017.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 - 2017.

20.0.1000/12

Sen. Berger



AS 2111

Subemendamento

All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, così come rifinanziato dal comma 34 dell'articolo 33.».

CATALFO, PUGLIA, BERTOROTTA

20.0.1000/13

AS.2111

Subemendamento

All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato»

CATALFO, BERTOROTTA

20.0.1000/14

AS 2111

Subemendamento

All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: "20 ore", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "8 ore".»

BERTOROTTA, CATALFO



20.0. 1000/15

AS 2111

SUBEMENDAMENTO All'emendamento 20.0.100

All'art. 20-bis dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di Biagio 

Motivazione

L'emendamento in esame è finalizzato ad introdurre un meccanismo di sgravio contributivo a sostegno dell'occupazione nell'ambito dell'associazionismo senza scopo di lucro di cui alla L. 266/91 e al decreto legislativo 460/97, per la stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il settore in oggetto versa, infatti, in una situazione di crescente criticità: da un lato, a motivo della difficile congiuntura socio-economica, la richiesta di intervento è in continuo aumento e vede l'associazionismo non lucrativo fortemente impegnato, nello spirito di solidarietà e sussidiarietà che gli è proprio; in una fondamentale opera di assistenza sociale che ha portato, negli ultimi 10 anni, ad una costante crescita occupazione nel settore. Dall'altro lato, la gestione di costi di struttura sempre più elevati, in particolare il costo del lavoro, rende pressoché impossibile garantire l'operatività delle associazioni e ancor più mantenere livelli occupazionali in grado di rispondere alle effettive esigenze di assistenza provenienti dal settore in esame. L'emendamento propone, pertanto, uno sgravio contributivo pari al 30% per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente al 1° gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2018.

20.0.1000/16

AS 2111

SUBEMENDAMENTO All'emendamento 20.0.100

All'art. 20-bis apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 148 del TUIR del 22/12/1986 n. 917 si aggiunge il seguente comma:

«5.bis Per gli Enti Autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 476/98, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel comma 3.»

4-ter. All'articolo 4 "Esercizio d'impresa" del DPR 633/72 si aggiunge il seguente comma:

«6.bis Per gli Enti Autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 476/98, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel secondo periodo del quarto comma.»

4-quater. All'articolo 10 "Operazioni esenti dall'imposta" del DPR 633/72 si aggiunge il seguente comma:

«7.septies le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri rese dagli Enti Autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 476/98 aventi natura di Cooperativa o di Impresa Sociale.»

4-quinquies. All'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'Impresa Sociale" è aggiunta la seguente lettera:

"n) attività riservati agli Enti Autorizzati di cui alla legge 476/98".

Conseguentemente All'art. 20-bis sostituire la rubrica con la seguente: "Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale e regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476"

Aldo D. Biagio 

Illustrazione

Malgrado l'attività di supporto sul versante delle adozioni internazionali, svolta da una associazione accreditata a servizio dei minori, si configuri come attività beneficiante del regime di esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stando alla circolare 43/2004 dell'Agenzia delle entrate nonché al parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. Cs. 29067/04 Sez. 1, del 30 luglio 2004 l'inquadramento fiscale dei servizi resi dagli Enti Autorizzati ai sensi della legge 476/98 mantiene profili di ambiguità interpretativa e aspetti che appare opportuno meglio precisare con gli interventi interpretativi o correttivi in oggetto in ragione della postura di recente avuta dall'Agenzia delle Entrate verso gli enti autorizzati, stabilendo che debbano pagare le imposte da cui sono stati esenti finora dichiarando che "le adozioni internazionali sono finalizzate all'esclusivo interesse delle famiglie-richiedenti e non dei minori adottati".

20.0.1000/17

20.0.1000

A.S. 2111

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis

(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 1, è verificata dall'INPS, su richiesta dei Comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.

Enrico Corrado



Relazione illustrativa

La disposizione proposta intende sostituire l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, finalizzato a disciplinare la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale.

La nuova formulazione dell'articolo 12, in particolare, provvede a rinnovare la dotazione finanziaria del Fondo costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per il biennio 2016 e 2017, assegnando ulteriori 5 milioni di euro per ciascun anno.

Inoltre, al fine di favorire l'attuazione della misura prevista dall'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e di promuovere l'integrazione degli stranieri accolti nel nostro Paese, si prevede che il Fondo di cui al comma 1 provveda alla copertura assicurativa anche dei detenuti e degli internati, nonché degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, coinvolti in attività volontarie e gratuite

Infine, le modifiche apportate al comma 3 sono volte a specificare che i progetti di utilità sociale possano essere realizzati dagli enti locali, oltre che direttamente, anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore (superando in tal modo il riferimento iniziale alle sole associazioni di volontariato) e a prevedere che la verifica dei requisiti soggettivi consistenti in prestazioni di interazione e sostegno del reddito sia effettuata, oltreché dall'INPS, anche dagli eventuali enti locali erogatori delle stesse.

L'ultimo periodo di cui al comma 4 stabilisce che agli oneri connessi ai servizi di certificazione si provvede entro i limiti del Fondo di cui al comma 1, secondo limiti e modalità che verranno individuate dal medesimo decreto di cui al comma 4.

Relazione tecnica

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione proposta, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Registratore Generale dello Stato



10 NOV. 2015



SUBEMENDAMENTI A.S.2111

Art. 22

All'emendamento **22.1000**, dopo la parola «nonché» aggiungere le seguenti:

«delle Fondazioni e istituti per la conservazione e il restauro dei beni librari ufficialmente istituiti e riconosciuti che operano di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e».

LUCIDI, SERRA




22. 1000/1

AS 2111
SUBEMENDAMENTO

All'emendamento 22.1000 dopo le parole "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171" aggiungere le seguenti: " nonché all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2016, di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 alla Società di studi fiumani. ».

DI BIAGIO



22. 1000/2

La legge 92 del 2004 ha previsto l'Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" rappresentando un tassello imprescindibile del percorso di emancipazione storica del nostro Paese rispetto ad un evento storicamente e culturalmente complesso. L'istituzionalizzazione del "giorno del ricordo" nasce dalla esigenza di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, così come recita l'articolo 1 della stessa legge. A tali finalità si è inteso consentire la diffusione della conoscenza degli eventi storicamente verificatisi, segnatamente entro le cornici accademiche anche attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni chiamati a favorire il confronto ed il dibattito finalizzato ad una crescente sensibilizzazione sul tema. In questa cornice si inserisce quanto disposto dall'articolo 2 della suddetta legge attraverso il quale si è inteso riconoscere un piccolo stanziamento di risorse, tra l'altro, all'Archivio museo storico di Fiume, di proprietà della Società di Studi Fiumani di Roma, proprio al fine di poter consentire una valida attività di promozione della ricerca storica, di divulgazione, di studio e di specializzazione. Un riconoscimento che ha confermato lo stesso come riferimento indiscusso in Italia della memoria della tragedia delle Foibe e dell'approfondimento storico degli eventi correlati.

Appare opportuno sottolineare che, così come evidenziato dalla nota della dichiarazione del Soprintendente archivistico per il Lazio, l'Archivio Museo storico di Fiume è considerato di notevole interesse storico e quindi sottoposto alla disciplina prevista dall'articolo 38 del DPR 30 settembre 1963 n. 1409 evidenza già precedentemente delineata dal decreto ministeriale 103089 del '72 che lo qualificava "sito di eccezionale interesse storico e artistico".

Malgrado siffatte premesse, lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del dl 112/2008 che ha previsto i cosiddetti "tagli lineari" su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 14 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume. Alla luce della suddetta normativa, dal 2009 si assiste ad una decurtazione lineare delle risorse stanziate, che al momento ammontano a 37.080 euro per l'anno 2014 e a 36.552 per l'anno 2015 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico.

In virtù di tali aspetti, con questa proposta emendativa si ritiene auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente.

Una misura che si colloca ben oltre le querelle storiche che ancora condizionano l'approfondimento storico del dramma di cui alla legge 92 del 2004 ma si configura come un atto di buon senso e di lungimiranza culturale verso una struttura unica nel suo genere che attraverso il suo intenso lavoro di approfondimento e di confronto anche tra istituzioni italiane e croate, segnatamente in una stagione storico politica vivace come quella attuale, può facilitare se non ottimizzare le dinamiche di integrazione europea a livello regionale coinvolgendo attivamente due Paesi amici e vicini come l'Italia e la Croazia.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri poiché si limita a chiarire che l'autorizzazione di spesa fissata in 30 milioni.

22. 1000/2

SUBEMENDAMENTI A.S.2111

Art. 22

All'emendamento **22.1000**, aggiungere in fine le seguenti parole: «I predetti istituti, a valere su quota parte delle risorse ad essi assegnate in virtù del presente comma, provvedono all'assunzione di giovani con disabilità quali disturbi dello spettro autistico e sindrome di Down. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettati i criteri e le modalità applicative del precedente periodo».

SERRA

Serra

22.1000/3

22.1000

A.S. 2111

All'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "degli archivi e delle biblioteche," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171,".



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento trova ragione nell'esigenza di meglio precisare quali sono i destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 22.

Come già previsto dalla documentazione a supporto del testo proposto in fase di elaborazione del disegno di legge, infatti, tra i destinatari vi sono sia gli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche sia gli Istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come individuati dall'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Essi sono l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; l'Opificio delle pietre dure; l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; l'Istituto centrale per gli archivi; l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; l'Istituto centrale per la grafica, che subentra all'Istituto nazionale per la grafica. l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; l'Archivio Centrale dello Stato; il Centro per il libro e la lettura.

La modifica proposta è dunque opportuna e necessaria per includere espressamente tali istituti ed evitare possibili dubbi in fase di assegnazione dei contributi previsti.

RELAZIONE TECNICA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché si limita a chiarire che l'autorizzazione di spesa, fissata in 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, è destinata anche al funzionamento degli istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, individuati dall'articolo 30, comma 1 e comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 190, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



10 ROT 2015



SUBEMENDAMENTO

EM. 33.1000

All'emendamento 33.1000, dopo le parole "All'articolo 33" aggiungere le seguenti:

«sostituire il comma 37 con il seguente: " 37. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n.124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario con il compito di proporre, entro i successivi trenta giorni, al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui la primo periodo."»

D'ALÌ 
MANDELLI

CERONI

BOCCARDI



33.1000/1

33.1000

A.S. 2111

All'articolo 33, dopo il comma 37, è aggiunto il seguente

"37-bis. All'art. 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:

- al comma 1, lettera b) le parole "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" sono sostituite con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – sede didattico residenziale";
- dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b) possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico residenziale di cui al comma 1, lettera b)."



Relazione illustrativa

Le disposizioni prevedono modifiche all'art. 4-bis del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 131, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione della SSAI e di altri Istituti di formazione, trasferendone contestualmente le funzioni formative alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

Al riguardo occorre sottolineare che la struttura didattico residenziale del Dipartimento per le Politiche del Personale continua ad operare quale sede di Uffici dello stesso Dipartimento (il Centro Studi Ricerca e Documentazione del Ministero dell'Interno) e nonché di attività formative destinate al personale dell'Amministrazione civile e di altre Amministrazioni.

Inoltre, ai sensi del già citato art. 4-bis del decreto legge n. 79/2012, la detta sede viene utilizzata per lo svolgimento di altre attività formative organizzate da molteplici soggetti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni ed a fronte del pagamento di un importo corrispondente al costo sopportato dalla sede per la messa a disposizione della struttura.

Quest'ultima finalizzazione della sede ha assunto, nel tempo, sempre maggiore rilevanza poiché ha consentito l'introito di risorse da destinare alla manutenzione della struttura consentendo di ridurre significativamente i relativi oneri finanziari.

A seguito della citata soppressione della SSAI ad opera del decreto legge n. 90/2014, appare necessario sostituire il riferimento alla "Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno", con quello al "Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, sede didattico-residenziale".

Occorre, altresì, declinare il concetto di "corrispettivo" al fine di ricomprendervi qualsiasi controprestazione, ivi incluse una compartecipazione alle spese della sede o la fornitura di un servizio in favore della stessa in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione della struttura.

Relazione tecnica

Le misure sono destinate a consentire all'Amministrazione un uso ancora più flessibile della struttura per il perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi di gestione.

Tra l'altro, il comma 2, nell'ampliare il concetto di "corrispettivo", permetterà di conseguire un ulteriore contenimento dei costi di gestione, con particolare riguardo, alle spese di manutenzione ordinaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

10 NOV. 2015

